

**CRITERI GENERALI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ
A SEGUITO DI COLLABORAZIONI, CONVENZIONI CON SOGGETTI
PUBBLICI O PRIVATI, CONTRIBUTI DELL'UTENZA PER SERVIZI
PUBBLICI NON ESSENZIALI
(art. 43 commi 3 e 4 della Legge n. 449/1997)**

art.1

Finalità

1. I criteri generali formulati nel presente atto disciplinano le modalità ed i criteri per sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi camerali, derivanti da:

- contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;
- convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali;

secondo quanto previsto dall'art. 67 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21.5.2018, tenuto anche conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001.

art.2

Prestazioni e servizi aggiuntivi

1. L'Ente promuove la realizzazione di attività aggiuntive rispetto ai normali volumi di attività, che comportino maggiori ed ulteriori entrate, al fine di potenziare i servizi agli utenti e aumentare la qualità complessiva delle azioni a supporto delle imprese.

2. L'Ente può inoltre stipulare, nell'ambito delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, convenzioni o contratti di collaborazione con soggetti pubblici o privati volte a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente resi, purché le attività richieste rivestano un interesse per l'Ente, non siano incompatibili con i compiti istituzionali, vengano attuate nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'attività pubblica, e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti istituzionali.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ritenute prestazioni non rientranti nei servizi pubblici essenziali, le funzioni di metrologia per la sola parte afferente alle verifiche periodiche degli strumenti di misura su richiesta delle imprese e il controllo statistico degli imballaggi preconfezionati, i servizi di mediazione, conciliazione e arbitrato, il servizio svolto nelle fasi dei concorsi e manifestazioni a premio, i servizi di formazione per gli utenti e, in genere, tutte le attività erogate a fronte di un corrispettivo commerciale.

Art. 3

Determinazione dell'ammontare delle risorse e loro destinazione

1. Gli oneri correlati agli accordi di collaborazione o i contributi da richiedere agli utenti per servizi aggiuntivi o convenzioni sono stabiliti con deliberazione della Giunta Camerale in riferimento ai costi sostenuti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza.
2. Una parte delle risorse introitate al bilancio dell'Ente a seguito della fornitura di consulenze o per convenzioni ovvero pagate dagli utenti per servizi aggiuntivi, in applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, può alimentare il fondo delle risorse decentrate per la produttività del personale dipendente, nelle risorse variabili di anno in anno, in ragione dello specifico contributo del personale all'introito di risorse finanziarie ulteriori.
3. In caso di rimborso, da parte di Enti pubblici o soggetti privati, dell'indennità di presenza, ove prevista, per la partecipazione di funzionari camerali ad organismi collegiali per conto della Camera di Commercio, l'importo viene riassegnato alle risorse destinate al fondo per la retribuzione accessoria, nei limiti previsti dalle norme contrattuali nazionali.
4. Salvo diverse misure definite dalla Giunta camerale in relazione a specifiche iniziative, le somme incassate saranno così ripartite:
 - a) 20% da imputare a costi connessi al servizio svolto, quantificata in misura forfettaria;
 - b) 40% da imputare a profitto dell'Ente;
 - c) 40% da imputare all'implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) del CCNL 21/5/2018.

art.4

Utilizzo delle risorse

1. Le risorse destinate all'implementazione dei fondi accessori del personale confluiscono tra quelle generali e le decisioni concernenti l'utilizzazione saranno adottate in sede di contrattazione integrativa.
2. Data la natura, l'entità e la funzione delle somme che danno luogo all'incremento delle risorse decentrate, le stesse dovranno essere destinate al finanziamento di compensi incentivanti collegati alla valutazione della performance individuale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)